



Regolamento

allegato quale parte integrante dello Statuto

Art. 1 - Attività sportive

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare la pratica sportiva del diporto e della pesca sportiva, delle attività subacquee e, più in generale, delle attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), alla quale si affilia, compresa l'attività didattica e divulgativa, nonché attività culturali ed ambientali.

I soci non possono esimersi dal partecipare almeno ad un numero minimo, deliberato dal Consiglio direttivo, di attività programmate nel corso dell'anno sociale. Il Consiglio Direttivo verifica, nel corso dell'anno sociale, la presenza dei soci alle manifestazioni e a quelli che per 3 annualità consecutive sono stati totalmente assenti o non hanno raggiunto il numero minimo annuale di presenze scatterà la decadenza da socio come previsto dallo Statuto (Art 7.4.a)

Art. 2 - Domande di ammissione a socio

La domanda di associazione deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è giudice unico per l'accettazione o meno della domanda di ammissione a socio, salvo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto.

L'ingresso nell'Associazione con diritto ad un posto barca comporta il versamento di un importo a fondo perduto secondo un ammontare deciso dal Consiglio direttivo.

Art. 3 - Quota associativa annua

L'Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, provvede ad approvare annualmente l'importo della quota annuale dovuta da ciascun socio, che si compone:

- della quota annuale di tesseramento;
- della quota annuale di assegnazione del n° di boa, per i soci assegnatari di posto barca;
- della quota annuale impianto e gestione, stabilita in relazione alla fila d'ormeggio di cui al successivo art. 5, a carico dei soci che sono assegnatari di posto barca nella catenaria in concessione demaniale all'Associazione.

Al socio che nel precedente anno non ha partecipato al numero minimo di attività sportive, culturali, didattiche ecc. proposte dall'Associazione verrà applicata nell'anno successivo la quota annuale comprensiva di IVA

Art. 4 - Anagrafica soci e tesseramento

- a) Annualmente il Consiglio direttivo provvede all'aggiornamento dell'anagrafe soci, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale di settore ed alle norme e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo. Il socio dispone, oltre che della tessera della federazione di appartenenza (FIPSAS), di una tessera associativa che ne riassume i dati principali relativi allo status associativo.

- b) Il socio ha l'obbligo di ottemperare, a seguito di richiesta da parte del Consiglio Direttivo, alla fornitura dei dati per l'aggiornamento dell'anagrafica dei soci, normalmente a cadenza annuale, pena la decadenza secondo quanto previsto dallo Statuto (Art. 7, lettera f).
- c) I dati necessari all'aggiornamento, contenuti in apposita scheda predisposta dal Consiglio direttivo, attengono, in particolare: ai dati anagrafici e fiscali del socio, alla tipologia ed alle principali caratteristiche dell'imbarcazione, ai dati assicurativi ove obbligatori per legge. Il Consiglio Direttivo elabora e trasmette ai soci la modulistica per la raccolta delle informazioni necessarie.

Art. 5 - Comunicazioni e richieste

Ogni richiesta di consultazione documentale deve essere motivata per iscritto ed inoltrata al Consiglio direttivo che ne valuterà l'accoglimento od il respingimento dandone comunicazione. Ogni osservazione, richiesta o notizia dovrà parimenti essere inoltrata al Consiglio in forma scritta; questi dovrà rispondere al socio entro 30 giorni dalla riunione di Consiglio in cui è stata esaminata la comunicazione.

Riferimenti dell'Associazione:

Via O. Petriccioli n. 100 - 19032 Lerici (SP)

e-mail: asdgabbiano@gmail.com

Art. 6 – Dimensioni delle imbarcazioni ormeggiabili in catenaria

La catenaria dell'ASD "Il Gabbiano" occupa un'area in concessione demaniale ubicata nel porticciolo di Lerici come da planimetria del piano dettagliato dei posti barca.

Tale catenaria consente l'ormeggio e lo stazionamento di unità da diporto di diverse lunghezze per mezzo di adeguate catenarie e penzoli di prora e di poppa. Sono previsti fino ad un numero complessivo massimo di 99 posti barca più 2 posti per imbarcazioni di servizio alla catenaria stessa.

La catenaria è strutturata su cinque file partendo dalla linea di costa. Le unità che possono ormeggiare e stazionare in esse sono di seguito ripartite secondo le dimensioni limite ammesse:

da fila 1 a fila 2 fino a 5,50 mt lunghezza fuori tutto e 2,00 mt larghezza max

da fila 3 a fila 4 fino a 6,50 mt lunghezza fuori tutto e 2,20 mt larghezza max

fila 5 fino a 7,30 mt lunghezza fuori tutto e 2,50 mt larghezza max

È ammessa una tolleranza di 10 cm solo nella larghezza.

La presenza di appendici non deve creare problemi al transito fra le varie fila.

Art. 7 – Modifiche all'assetto degli ormeggi

- a) Le assegnazioni e gli spostamenti devono tenere conto delle dimensioni delle imbarcazioni, non solo per quanto riguarda le dimensioni massime ammesse, ma anche sotto il profilo della congruità fra posto barca assegnato e dimensioni reali, intendendo con ciò evitare che imbarcazioni di ridotte dimensioni occupino posti barca attrezzati per ricevere barche di dimensioni maggiori.
- b) Per tutte le situazioni di unità significativamente sottodimensionate rispetto al posto di assegnazione ancora in essere, il Consiglio direttivo avrà facoltà di assegnare d'ufficio all'associato un altro posto, di dimensioni idonee all'unità posseduta. Non essendo possibile sistemare tutte le posizioni di cui sopra in un'unica soluzione, il Consiglio direttivo stabilirà le priorità secondo le quali attuare gli spostamenti.
- c) Per ragioni di sicurezza e di funzionamento strutturale della Catenaria in concessione il Consiglio direttivo potrà stabilire spostamenti di posti.

- d) Eventuali istanze da parte di associati riguardanti situazioni particolari saranno esaminate e decise dal Consiglio Direttivo con giudizio inappellabile.

Art. 8 – Controlli e sorveglianza sicurezze di ormeggio

- a) Al controllo, sorveglianza e sicurezza dei penzoli di ormeggio e delle attrezzature della catenaria è designato un collaboratore o un socio, di provate capacità e qualità marinare con l'incarico di Nostromo o Responsabile a mare, al quale i soci titolari di posto barca possono chiedere la necessaria consulenza per qualsiasi problema ed aspetto connesso con l'ormeggio e lo stazionamento delle unità; le ritenute di prora e poppa saranno controllate dallo stesso e se ritenute non idonee oppure non adeguate alle caratteristiche dell'unità ormeggiata dovranno essere ripristinate secondo le sue indicazioni.
- b) Verranno addebitati all'assegnatario:
- il ripristino delle ritenute di prora e poppa in caso di incuria ovvero di sottodimensionamento dei cavi o legature insufficienti;
 - rimozione e carenaggio di natanti con carene in evidente e protratto stato di degrado ed abbandono (vegetazione, mitili, etc.);
 - eventuale rimozione per mancanza di numerazione ed identificazione (stemma associazione) dei natanti;
 - svuotamento di natanti pieni d'acqua.
- c) È fatto divieto di installazione di lucchetti o altri sistemi di bloccaggio della barca alla boa allo scopo di permettere l'eventuale disormeggio del natante in caso d'emergenza.
- d) Tutte le imbarcazioni debbono essere munite di idonei parabordi di cui va sempre testato lo stato di efficienza, l'idonea dimensione e la loro corretta sistemazione su entrambi i lati delle imbarcazioni.

Art. 9 – Assegnazione e cambio dei posti barca.

- a) Coloro che intendono ottenere l'assegnazione di un posto barca (cambio di posto o prima assegnazione) devono avanzare domanda all'Associazione, in cui, oltre a specificare la tipologia di imbarcazione, si impegnano ad osservare il presente regolamento, lo Statuto nonché si impegnano a pagare la quota stabilita.
- b) Il Consiglio Direttivo, previamente all'approvazione dell'assegnazione del posto barca (cambio posto o prima assegnazione) si riserva di valutare la disponibilità di posti barca coerenti con le caratteristiche dimensionali dell'imbarcazione/natante sulla base del piano dettagliato dei posti barca della catenaria. A tal fine i Soci che prevedano di sostituire l'imbarcazione/natante esistente al posto boa assegnato con una di dimensione differente, debbono darne preventiva e tempestiva comunicazione al Consiglio direttivo per consentire la già menzionata valutazione di compatibilità con i posti barca disponibili. La mancata comunicazione preventiva può comportare la perdita del posto barca assegnato al Socio.
- c) Le domande verranno assunte a registro. Sono causa di inammissibilità l'assegnazione o il possesso di altro posto barca, da parte dell'Assegnatario o familiare convivente, in una diversa catenaria o pontile nella marina di Lerici. Nel momento in cui si rende disponibile un posto barca, lo stesso sarà assegnato al socio primo della lista d'attesa in base alle caratteristiche sia dell'imbarcazione (indicate nella domanda) che del posto resosi libero.
- d) Dapprima saranno soddisfatte le richieste di cambio posto barca da parte dei soci già assegnatari; quindi, saranno assegnati i posti barca resisi liberi a coloro in attesa di prima assegnazione.
- e) Il socio richiedente che usufruisce di un cambio posto barca non potrà ottenerne un altro se non

sono trascorsi 5 anni, al termine dei quali potrà ripresentare domanda. Il socio che rifiuta il posto liberatosi e propostogli dal Consiglio, dovrà riproporre la domanda.

- f) Il nuovo assegnatario deve occupare il posto barca entro l'anno solare di assegnazione.
- g) Nell'assegnazione dei posti barca ai richiedenti in lista di attesa verrà data priorità, a parità di anno di presentazione, alle domande presentate da nati o residenti o domiciliati nel comune di Lerici.

Art. 10 – Non utilizzo dei posti barca.

- a) L'assegnatario deve utilizzare il proprio posto barca.
- b) Per motivi personali o di forza maggiore lo stesso assegnatario può peraltro avanzare al Consiglio direttivo dell'Associazione, entro il 1° marzo di ogni anno, istanza di non utilizzo per l'anno in corso e conseguente messa a disposizione dell'Associazione del proprio posto barca.
- c) Il periodo di non utilizzo e messa a disposizione non può comunque eccedere 3 anni consecutivi. Trascorso tale termine al socio sarà revocato il diritto al posto barca.
- d) Per configurare l'occupazione occorre che il posto barca sia utilizzato per almeno quattro mesi nell'anno solare.
- e) I posti barca non utilizzati e messi a disposizione saranno gestiti dal Consiglio direttivo nell'interesse dell'Associazione.

Art. 11 – Revoca della qualità di socio

La revoca della qualità di socio, da parte del Consiglio direttivo, fatto salvo quanto non altrimenti richiamato in altre parti dello Statuto e del presente Regolamento, può verificarsi per:

- dimissioni da parte del socio, esclusione o a causa di morte;
- mancato pagamento della quota annuale stabilita, secondo quanto previsto dallo Statuto del presente Regolamento;
- mancata partecipazione alle attività sociali secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
- la mancata comunicazione preventiva al Consiglio Direttivo da parte del Socio assegnatario dell'intenzione di sostituire l'imbarcazione attuale con una nuova imbarcazione, a seguito della non compatibilità con il posto barca a suo tempo assegnato e contestuale mancanza di posti barca compatibili con la nuova imbarcazione; in questo caso il socio, pena la radiazione, dovrà rinunciare ad ormeggiare la barca non compatibile col proprio posto barca.
- mendace o mancata dichiarazione delle caratteristiche dell'unità ormeggiata al posto barca assegnato, così come ormeggio di unità diversa da quella dichiarata con autocertificazione del titolare del Posto Barca;
- possesso di un altro posto barca nel porticciolo di Lerici da parte del socio o da altro familiare convivente;
- cessione o subaffitto del posto barca a terzi;
- mancata comunicazione per tre anni consecutivi del non utilizzo posto barca secondo quanto previsto dal precedente articolo 10;
- mancato sgombero entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intimazione formale da parte del Consiglio direttivo a seguito di constatazione del mancato rispetto delle dimensioni massime sopra indicate per le imbarcazioni;
- recidiva inosservanza delle regole di comportamento e di utilizzo delle strutture della catenaria,

di seguito elencate nel presente Regolamento;

- Revoca della concessione dello specchio acqueo da parte della competente Autorità Marittima. In tale evenienza ogni singolo socio contribuirà in quota parte alle spese di rimozione delle attrezzature.
- La revoca della qualità di socio deve, pena la nullità, essere comunicata al socio titolare del posto barca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Contro il provvedimento del consiglio direttivo è ammesso il ricorso, purché presentato al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Art. 12 – Assicurazione della Catenaria

- a) La catenaria è coperta da polizza assicurativa contro i danni derivanti da anomalie, malfunzionamenti e rotture delle attrezzature di ormeggio presenti sotto il livello dell'acqua, di competenza dell'associazione. Pertanto, ogni danno alle unità derivante dagli inconvenienti di cui sopra è coperto da assicurazione.
- b) Al verificarsi del danno il Socio interessato deve darne, entro 3 (tre) giorni dall'avvenuto sinistro, comunicazione scritta alla segreteria dell'Associazione la quale, verificato mediante sopralluogo che l'evento possa ragionevolmente essere conseguente a rotture o anomalie di funzionamento delle attrezzature sotto il livello dell'acqua, provvederà a trasmetterla alla compagnia assicuratrice.
- c) I danni derivanti da malfunzionamento, inconvenienti o avarie delle attrezzature di competenza del Socio, connessi a difetti o inadeguatezza dei materiali impiegati, a trascuratezza dello stato di ormeggio ecc., non sono coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
- d) Non sono coperti inoltre eventuali furti perpetrati a bordo delle unità ormeggiate, danni causati da un Socio ad altro Socio e/o a terzi durante le fasi di ormeggio/disormeggio o transito all'interno della concessione, così come eventuali danni a cose o persone derivanti da appendici o attrezzature che eccedono la lunghezza massima ammessa.
- e) Tali danni dovranno essere coperti dalle polizze assicurative dei singoli Soci (obbligatoriamente intestata all'associato), copia delle quali deve essere fornita all'Associazione.

Art. 13 – Norme di comportamento all'interno della Catenaria

Tutti i Soci, i loro familiari, sono tenuti all'assoluta osservanza dei seguenti comportamenti da tenere all'interno ed in prossimità della catenaria:

- a) è fatto divieto a tutti i natanti di superare la velocità massima di due nodi all'interno dello specchio acqueo in concessione all'Associazione; tale movimento è consentito, con le rotte più brevi, lungo i canali della propria fila di accesso agli ormeggi, per entrare ed uscire dalla catenaria, da e per il proprio posto ormeggio.
- b) le sole imbarcazioni autorizzate a navigare all'interno della concessione demaniale sono quelle del nostromo, del traghettamento e di lavoro;
- c) le imbarcazioni di servizio a disposizione dei soci per raggiungere la propria imbarcazione dovranno essere utilizzate esclusivamente all'interno dello specchio acqueo in concessione all'Associazione; utilizzare le barche di servizio solo per il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla propria unità, avendo cura di riportarle al loro posto usuale ed ormeggiarle a regola d'arte. Qualora dette imbarcazioni dovessero essere sporcate durante l'utilizzo, il socio provvederà a ripulirle prima di riormeggiarle. In caso di avverse condimeteo il socio è tenuto, dopo l'utilizzo, a levare i tappi dei barchini per permettere la fuoriuscita dell'acqua piovana.
- d) le imbarcazioni non possono lasciare o arrivare all'ormeggio senza la presenza a bordo del

socio assegnatario o di un suo familiare di primo grado di maggiore età.

- e) Non pulire le sentine della propria barca scaricando fuori bordo;
- f) Non gettare a mare immondizie o altre sostanze che possono provocare inquinamento del mare;
- g) Ormeggiare la propria imbarcazione secondo le migliori regole dell'arte marinaresca, equipaggiandola di idonei parabordi obbligatori;
- h) Non lasciare la propria imbarcazione piena di acqua piovana o di mare eventualmente imbarcata;
- i) Non manomettere o modificare i penzoli di ormeggio di prora e di poppa e/o aggiungere altre ritenute senza il preventivo benestare del Consiglio direttivo dell'Associazione;
- j) Non appendere nasse da pesca ai penzoli, a gavitelli di ormeggio o alla propria imbarcazione;
- k) Non fare il bagno all'interno della concessione demaniale;
- l) Non lasciare ritenute di ormeggio in bando o galleggianti;
- m) Regolare l'imbandito delle ritenute di ormeggio in modo tale che l'imbarcazione non vada ad urtare costantemente quella a fianco e soprattutto che le eventuali appendici non ostacolino o creino comunque pericolo al libero transito nei canali fra le fila;
- n) Non abbandonare la propria barca incustodita durante lunghi periodi di assenza del socio da Lerici; in tal caso è necessario incaricare il Nostromo/Responsabile a mare o altro socio, dandone informazione e recapito al Consiglio direttivo;
- o) Il socio assegnatario è responsabile, nei confronti dell'Associazione, del rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento da parte di chiunque occasionalmente utilizzi la sua unità.
- p) Il mancato rispetto dei suddetti obblighi e doveri può comportare l'intervento diretto del Responsabile a mare (con relativo addebito delle spese al socio) e la richiesta di risarcimento per eventuali danni, multe o ammende sostenute dall'Associazione e determinare, in caso di recidività, la decadenza della qualità di socio.

Art. 14 – Modalità di pagamento delle quote Annuali

- a) Le quote annuali saranno predisposte annualmente dal Consiglio direttivo sulla base del bilancio preventivo di esercizio che deve essere totalmente coperto dalle entrate previste per il non corretto funzionamento dall'Associazione. Tali quote saranno formalmente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea annuale dei Soci.
- b) Il termine di pagamento delle quote annuali è tassativo ed è comunicato ai soci dal Consiglio direttivo assieme agli importi delle quote stesse. Il pagamento deve riportare il nome dell'assegnatario ed il numero di posto barca.
- c) Se entro 30 giorni dal termine di cui sopra non sarà pervenuto all'Associazione alcun pagamento, il Consiglio direttivo provvederà a richiedere all'Associato, a mezzo lettera raccomandata o pec, il pagamento della quota annuale di competenza oltre alle spese di sollecito, da effettuarsi entro i 30 giorni successivi, scaduti i quali il mancato pagamento degli importi previsti comporta la decadenza da socio. La comunicazione è notificata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
- d) Contro la segnalazione di decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso con esplicite motivazioni. Tale ricorso sarà valido soltanto se presentato al C.D.A. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della notifica di cui al precedente paragrafo.

Art. 15 – Doveri del Socio Assegnatario.

- a) l'associato, come già evidenziato sopra, non può esimersi senza valido motivo dal partecipare

alle attività sportive, didattiche, culturali ecc. organizzate direttamente o tramite terzi dall'Associazione, nei settori di attività previsti dallo statuto sociale; la non partecipazione per 3 anni consecutivi comporta la perdita della qualifica di socio e l'applicazione della quota ivata per l'anno in corso come da precedente art. 3.

- b) Il socio è responsabile per le persone ospitate nelle strutture della catenaria ed in barca.
- c) Anche in caso di sostituzione dell'imbarcazione per brevissimi periodi, è necessaria una preventiva comunicazione al Consiglio direttivo. Si ricorda inoltre che in caso di cambio di imbarcazione il socio deve sempre rispettare i limiti dimensionali previsti per il posto barca assegnato.
- d) Il socio assegnatario ha l'obbligo di esporre, a poppa e ben in vista, il contrassegno di appartenenza all'Associazione; tale obbligo deriva dal fatto che l'Associazione deve comunicare annualmente all'Autorità competente l'elenco dei soci assegnatari di Posti Barca con il relativo numero di boa. La non apposizione del contrassegno associativo nei termini e con le modalità previste può comportare il pagamento di una penale o provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Comproprietà e co-uso delle imbarcazioni

Non sono ammesse forme di comproprietà. Ogni socio può essere titolare di un solo posto barca.

- a) Si precisa che assegnatario del posto barca è il solo titolare che è anche responsabile nei confronti della società del rispetto delle norme previste dallo statuto sociale e del presente regolamento

Art. 17 - Applicazione Regolamento

- a) Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto Sociale e come tale deve essere rispettato da tutti gli associati assegnatari di posto barca.
- b) Si da atto che lo stesso, nelle parti che non modificano il dettato dello Statuto Sociale, potrà essere variato dal Consiglio direttivo, per renderlo più rispondente alle necessità dell'Associazione.